Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

(94/C 51/05)

COM(94) 11 def.

(Presentata dalla Commissione il 28 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, quarto comma della direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (1), la Commissione elabora una relazione che tenga conto dei progressi di armonizzazione realizzati sull'insieme dei problemi sollevati dalle condizioni di allevamento dei cavalli da concorso, ai fini del riesame delle disposizioni relative alle vincite o ai proventi inerenti ai concorsi;

considerando che i primi studi avviati dalla Commissione indicano la necessità, ai fini del controllo da parte delle autorità competenti, di riservare ai concorsi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, che beneficiano di una deroga agli obblighi dell'articolo 3, una percentuale delle vincite e dei proventi inerenti all'insieme dei concorsi; che, tuttavia, tenuto conto di difficoltà eccezionali che possono verificarsi nel settore, dovrebbero essere autorizzate percentuali più elevate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE è modificato nel modo seguente:

1) Al primo trattino è aggiunto il comma seguente:

«L'importo delle vincite e dei proventi inerenti ai concorsi non deve superare il 20 % dell'importo delle vincite e dei proventi di cui al paragrafo 1, lettera c).»

2) Il secondo trattino è sostituito dal trattino seguente:

«— gli Stati membri sono autorizzati a riservare, per ciascun concorso o tipo di concorso, tramite organismi ufficialmente abilitati o riconosciuti a tal fine, una quota massima del 20 % dell'importo delle vincite o dei proventi di cui al paragrafo 1, lettera c), alla salvaguardia, alla promozione e al miglioramento dell'allevamento equino.»

3) Sono aggiunti i seguenti trattini:

«— i criteri generali per la distribuzione delle vincite e dei proventi vengono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri nell'ambito del comitato zootecnico permanente;

— su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare temporaneamente tale Stato membro a stabilire, per taluni tipi di concorsi, percentuali più elevate di quelle di cui al primo e al secondo trattino.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1994. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 60.